

Quando l'editore chiede una royalty

Su fotocopiatura e "diritto di prestito" si apre un terreno di confronto tra bibliotecari e editori

di Giovanni Peresson

Tra biblioteche e case editrici nei prossimi anni non si parlerà solo di acquisti, tempi di pagamento, promozione della lettura, ecc. Iniziano a prendere corpo altri due argomenti di confronto — la fotocopiatura e l'accoglimento della direttiva CEE sul diritto di prestito nella legislazione italiana — che dovranno richiedere ai bibliotecari e agli editori di attivare congiuntamente dei momenti di incontro, che non potranno poi non intrecciarsi con le problematiche relative al "cliente biblioteca", e a quelle di un più moderno ed efficace ridisegnarsi di un mercato del libro e della lettura.

Cominciamo dalle fotocopie ricordando due aspetti. La fotocopiatura tende a ledere il diritto d'autore sottraendo i compensi che gli spettano per il suo lavoro, e che l'autore riceve in misura proporzionale alla vendita dei volumi al pubblico. Ma la reprografia produce un danno anche per la casa editrice. Benché manchino indagini puntuali sul fenomeno l'impressione è che la fotocopiatura finisca per danneggiare soprattutto quelle case editrici maggior-

mente orientate in direzione della ricerca, dove gli investimenti necessari sono spesso consistenti e dove la fotocopiatura indiscriminata, anche di parti dell'opera, riducendo i ricavi di vendita danneggiando irrimediabilmente i ritorni finanziari su cui l'editore



può pensare di realizzare nuovi investimenti editoriali. Per fronteggiare questa situazione 46 case editrici hanno dato vita all'AI-DROS (Associazione italiana per i diritti di riproduzione delle opere a stampa; il suo statuto e il relativo regolamento, oltre all'elenco delle case editrici che la compongono, sono stati pubblicati sul "Giornale della libreria", 106, 1993, 3, marzo, p. 13-17) che ha facoltà:

- di concedere l'"autorizzazione o licenza per l'utilizzazione parziale delle opere tutelate" degli editori associati, di fissare "le tariffe generali per determinare i compensi dovuti dagli utilizzatori che sono stati autorizzati";
- di giungere alla "stipulazione di contratti con enti pubblici e privati" (Statuto, art. 5).

A sua volta il regolamento stabilisce che — "escluse da ogni autorizzazione le copisterie" — l'AI-DROS può concedere "autorizzazioni alla riproduzione su richiesta dei singoli utilizzatori di volta



in volta, oppure concedere licenze in via preventiva, per durate prefissate e rinnovabili, a utilizzatori di determinati settori" tra cui "le istituzioni pubbliche o private che gestiscono [le] biblioteche". Le licenze accordate prevedono "il versamento di un corrispettivo forfettario corrispondente al volume dei testi protetti che sono abitualmente fotocopiati dal singolo utilizzatore". Inoltre "consentire controlli", e fornire "a richiesta un elenco delle opere riprodotte e delle fotocopie realizzate per ciascuna di esse" (Regolamento, art. 3). Infine, "salvo casi particolari" l'autorizzazione alla riproduzione di libri "non potrà superare il 10 per cento dell'opera", mentre "per le riviste e i periodici [...] è estesa al 15 per cento dell'opera stessa" (Regolamento, art. 4).

Oltre al ricorso all'autorità giudiziaria per il perseguimento della fotocopiatura abusiva di opere da parte di centri-copia (si veda, a semplice titolo di esempio, le sentenze avverse a diverse "imprese di copisteria" in "Diritto d'autore", 62, 1991, 4, p. 563-577), l'AIROS si è data come obiettivo quello di moltiplicare i contatti con le biblioteche, di mantenerne il costo di cessione dei diritti di fotocopiatura all'interno del tasso d'inflazione con la possibilità di stipulare accordi con quegli istituti (biblioteche, scuole, ecc.) che ne facciano richiesta. Nei giorni scorsi (13 maggio) è stata approvata dalla Camera la legge, n. 429 relativa alle "Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie [...] d'iniziativa del senatore Covi" (il Senato l'aveva approvata il 21 gennaio). Riportiamo alcuni stralci del primo articolo della nuova legge: "Art 1. - 1) Chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o di parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero, pur non avendo concorso alla riproduzione, ma avendo conoscenza di essa, pone in commercio, detiene per la vendita [...] le dette riproduzioni, è punito con una sanzione amministrativa [...]. 2) Non è considerata a fini di lucro l'utilizzazione di riproduzioni di testi musicali per attività didattica, di studio e di ricerca, ivi compresi esercitazioni e saggi per le attività musicali amatoriali [...] né l'utilizzazione per altre manifestazioni pubbliche di testi musicali che non siano acquistabili sul mercato".

La legge Covi aggiorna alcuni articoli relativi alla reprografia contenuti nelle disposizioni della legge n. 633 del 22 aprile 1941, "Protezione del diritto d'autore e

di altri diritti connessi al suo esercizio". Naturalmente la tutela a cui si riferisce la legge Covi vale per le opere che risultano protette dal diritto d'autore (Sezione III) e dalle successive integrazioni. Sono cioè escluse quelle opere che non risultano più in commercio, o esaurite, o in attesa di ristampa. Ad esempio: può essere penalmente perseguibile (anche) una biblioteca che lascia fotoco-

piare all'utente, in misura più o meno integrale, un volume appena pubblicato. Non lo è se l'opera, anche di recente pubblicazione, risulta esaurita in libreria.

L'espansione del mercato della fotocopiatura — le stime relative al segmento universitario indicano una quota di erosione del mercato pari al 20-25 per cento — pone alle case editrici problemi che non sono più rinviabili. Le bi- ➤



Il servizio di fotocopie a gettoni in una biblioteca di pubblica lettura (Biblioteca di Gazzaniga, BG).

biblioteche — sicuramente, e in misura maggiore, quelle universitarie e quelle aziendali, ma anche quelle di ente locale — rappresenteranno sempre più un luogo di attivazione della fotocopiatura, sia in termini di servizi richiesti dall'utenza, sia perché l'ingresso del libro in biblioteca avviene sempre più con gli stessi tempi della libreria. Ma con la differenza che mentre dopo 3-6 mesi il libro scompare dagli scaffali della libreria, continua a rimanere negli scaffali della biblioteca. La crescita del mercato della fotocopiatura può essere vista — al di là degli aspetti penali che riveste — come la risultante di livelli di inefficienza del mercato, e comunque di una domanda che la casa editrice non riesce a soddisfare completa-

mente (libri esauriti, altri che si fatica a trovare in libreria perché spesso di piccole case editrici mal distribuite, o che verrebbero procurati in tempi troppo lunghi rispetto alle esigenze di utilizzo). Ma pure come un effetto di un'insufficiente educazione del "pubblico" nei confronti della tutela del diritto d'autore.

L'altro aspetto riguarda il recepimento nella legislazione italiana della direttiva CEE del 19 novembre 1992 sul diritto di noleggio e di prestito (è stata pubblicata nella GUCE n. 1346 del 27 novembre 1992, p. 61; un esame approfondito lo si può trovare in D. FRANZONE, *Libri a noleggio, libri a prestito*, "Giornale della libreria", 106, 1993, 4, p. 23-30), che, fra l'altro, prevede come rilevante

novità la corresponsione agli editori di royalties per l'esercizio del noleggio e del prestito, a cui sono evidentemente interessate anche le biblioteche.

A questo proposito in occasione dell'ultima Assemblea generale dell'Associazione italiana editori (Milano, 16 febbraio 1993), Carlo Enrico Rivolta nella relazione congiunta che ha aperto i lavori dell'assemblea ha espresso il seguente orientamento: "Nel novembre scorso è stata approvata definitivamente la direttiva sul diritto di noleggio e di prestito che dovrà essere recepita dalla legislazione italiana entro il 1° luglio 1994. Questa normativa si applica anche ai prestiti di libri in biblioteca: sarà nostra cura [dell'Associazione italiana editori] fare in modo che la sua applicazione non danneggi gli interessi delle biblioteche e dei lettori che coincidono con quelli degli editori. Noi siamo convinti che è meglio rinunciare a percepire miseri compensi dovuti per il diritto di prestito purché gli acquisti di libri da parte delle biblioteche vengano incrementati".

Ma un incremento degli acquisti da parte delle biblioteche non può essere visto semplicemente come una variabile unidirezionale e dipendente unicamente dai bibliotecari quanto piuttosto legata a una più complessiva e coordinata politica di lobby volta a sollecitare quelle risorse finanziarie da destinare ad acquisti, a definire standard di incremento del patrimonio bibliotecario adeguati alle diverse realtà, a migliorare l'efficacia degli acquisti. ■



Una fotocopiatrice in biblioteca.

